

Legge federale sul diritto internazionale privato (Arbitrato. Competenza)

Modifica del 6 ottobre 2006

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 17 febbraio 2006¹;

visto il parere del Consiglio federale del 17 maggio 2006²,

decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 1987³ sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Art. 186 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza anche quando un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente tra le stesse parti dinanzi a un tribunale statale o a un altro tribunale arbitrale, salvo che seri motivi richiedano una sospensione della procedura.

1 FF **2006** 4295

2 FF **2006** 4309

3 RS **291**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2006

Il presidente: Claude Janiak
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2006

Il presidente: Rolf Büttiker
Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 25 gennaio 2007.⁴

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° marzo 2007.

20 febbraio 2007

Cancelleria federale

⁴ FF 2006 7625